

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966

(39^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ANGELINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (1884) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 473, 474
CAROLI, <i>relatore</i>	473
FENOALTEA	474
MARIS	474
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	474

« Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane » (1921) (D'iniziativa dei senatori Maris ed altri); « Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane » (1923) (D'iniziativa dei senatori Roda ed altri) (Discussione e rinvio); « Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane » (1977) (D'iniziativa dei deputati Bonaiti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	460, 471, 472, 473
AJROLDI	464, 470
BERLINGIERI, <i>relatore</i>	460, 467, 468
KUNTZE	468, 472
MAGLIANO	471
MARIS	462, 463, 464

MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	Pag. 471, 472
MONNI	466
MORVIDI	472
PAFUNDI	464
PINNA	467, 468
TOMASSINI	463
VERONESI	463, 465, 473
ZANNINI	462

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Alessi, Angelini Armando, Berlingieri, Caroli, Fenoyaltea, Gramegna, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Mongelli, Monni, Morvidi, Pafundi, Pinna, Poët, Tomassini e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Grassi è sostituito dal senatore Veronesi.

È presente anche il senatore Zannini per comunicare il parere della 9^a Commissione (Industria, commercio interno ed estero, turismo), ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, del Regolamento.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

B E R L I N G I E R I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Maris ed altri: « Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane » (1921) e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Roda ed altri: « Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane » (1923); discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonaiti ed altri: « Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane » (1977) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Maris, Adamoli, Conte, Kuntze, Fabiani, Gianquinto, Maccarone, Vacchetta e Moretti: « Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane »; del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Roda, Masciale e Passoni: « Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane » e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonaiti, Pennacchini, Bosisio, Borra e Bianchi Fortunato: « Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia trattata dai tre disegni di legge, non facendosi osservazioni in contrario, la discussione generale avrà luogo congiuntamente sui tre provvedimenti.

Propongo altresì che la discussione generale si svolga sulla base del disegno di legge n. 1977, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e che le disposizioni contenute nei provvedimenti recanti i numeri 1921 e 1923 vengano considerate come proposte di emendamenti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale sui tre disegni di legge.

B E R L I N G I E R I, relatore. L'ultima proroga delle locazioni degli immobili urbani e di quelli adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda fu concessa dalle leggi 17 dicembre 1965, nn. 1394 e 1395 e 27 giugno 1966, n. 453. Essa andrà a scadere il 31 dicembre corrente.

Prima di tale epoca si sperava di poter portare a conclusione la definitiva regolamentazione dell'importante e delicata materia. Ma le recenti calamità alluvionali hanno fatto considerare all'apposita Commissione speciale della Camera, costituita per la disciplina delle locazioni urbane, la necessità di norme particolari, se pur transitorie, nel settore locatizio che nelle zone danneggiate ha subito notevole perturbamento. Per dette considerazioni, si è ravvisata la comune necessità di prorogare per pochi mesi le normative delle locazioni degli immobili urbani.

In Senato furono presentati due disegni di legge: quello n. 1921 d'iniziativa dei senatori Maris ed altri del 9 novembre 1966, e quello n. 1923 d'iniziativa dei senatori Roda ed altri dell'11 novembre 1966, con i quali si propone di prorogare la scadenza del blocco locatizio urbano al 31 dicembre 1967 od alle successive scadenze consuetudinarie.

Dinanzi alla Camera dei deputati fu presentato il 2 dicembre 1966 il disegno di legge n. 3616 d'iniziativa dei deputati Bonaiti, Pennacchini ed altri, col quale si è proposta la proroga predetta al 30 giugno 1967 od alle successive scadenze consuetudinarie, ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967. Tale disegno di legge, distinto ora col n. 1977 del Senato, fu approvato il 15 dicembre corrente dalla Commissione speciale della Camera per le locazioni e sublocazioni degli immobili urbani, con le seguenti norme: 1) proroga delle locazioni urbane al 30 giugno 1967 od alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel secondo semestre del 1967; 2) esclusione della proroga qualora il proprietario che chieda la disponibilità per i propri fini istituzionali, a norma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sia soltanto uno dei seguenti Enti pubblici: o lo Stato, o le regioni, o le province o i comuni; 3) esclusione della proroga medesima sol quando il locatore che intenda con

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

seguire la disponibilità dell'immobile per gestire personalmente l'esercizio, o per farlo gestire da un proprio figlio, a norma dell'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sia persona fisica; 4) accertamento della capacità professionale di cui all'articolo 6 della citata legge n. 191 da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore o dal figlio, che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera.

In conclusione, la predetta Commissione speciale della Camera ha approvato le seguenti modifiche sulla disciplina delle locazioni urbane: 1) proroga di queste al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie; 2) limitazione soltanto allo Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni fra gli Enti pubblici che invece erano così genericamente indicati dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, per richiedere la disponibilità dell'immobile locato per i propri fini istituzionali; 3) precisazione che debba essere persona fisica il locatore che richiama l'immobile per gestire l'esercizio personalmente o farlo gestire da un proprio figlio; 4) modificazione circa le garanzie relative alla capacità professionale del locatore da accertarsi non più con il semplice nulla osta da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, ma dal medesimo Ministero però in relazione alla precedente attività svolta dal locatore o dal figlio che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera.

Il relatore ritiene suo dovere sottomettere alla autorevole e illuminata valutazione della Commissione le seguenti considerazioni:

1) è ineccepibile, sotto il riflesso costituzionale e legale, la norma che limita soltanto allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni gli Enti pubblici, che erano genericamente ed illimitatamente indicati dalla legge 2 marzo 1963, n. 191, per ottenere la disponibilità dell'immobile locato per i propri fini istituzionali? Come è noto, l'Ente pubblico è quello che ha avuto il riconoscimento di persona giuridica pubblica con godimento dei poteri attribuitigli direttamente dallo Stato e per diretta iniziativa dello Sta-

to, e sotto il controllo dello stesso Stato. L'Ente pubblico, quindi, è fornito di diritti di potestà pubblica in nome proprio ed è parte dell'amministrazione pubblica, e quindi ad esso si applicano le stesse norme concernenti la pubblica Amministrazione. Esso svolge una attività che è rivolta alla cura di interessi generali e collettivi propri e anche dello Stato, sicchè detta attività viene denominata pubblica e trae la sua origine giuridica da un atto dello Stato, dal quale deriva, costituendone un'amministrazione indiretta.

Se così è, chiedo all'autorevole parere della Commissione se sia legittima la limitazione posta dall'articolo 2 del disegno di legge in esame in ordine agli Enti pubblici, ridotti soltanto per gli effetti dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963 allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni. La decisione è affidata agli onorevoli colleghi commissari;

2) ritengo esatta la precisazione che debba essere persona fisica (e quindi restano esclusi gli enti e le persone giuridiche tutte) il locatore che ha diritto di conseguire la disponibilità dell'immobile per l'esercizio personale o a mezzo del proprio figlio. Si cerca, così, di eludere infingimenti di rapporti di esercizio e di sleali inserimenti nella attività della gestione diretta e personale dell'esercizio svolgentesi nell'immobile di cui si chiede il rilascio;

3) infine confesso che non ho ben compreso perchè il Ministero del turismo e dello spettacolo debba accertare la capacità, professionale di cui all'articolo 6 della legge 2 marzo 1963, n. 191, in relazione alla precedente attività svolta dal locatore o dal figlio che dovrà gestire l'azienda alberghiera. Se è consentito il mutamento della attività lavorativa del locatore proprio per il rispetto dell'articolo 41 della Costituzione e dell'alto e cristiano concetto della libera esplicazione della persona umana soprattutto nel settore della più nobile attività — quale quella del lavoro —, non si spiega perchè mai possa avere influenza la precedente attività del locatore o del figliolo sulla possibilità che questa possa cambiare ed essere destinata all'esercizio attuale della at-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

tività alberghiera. Soprattutto in considerazione della difficoltà nel tempo odierno circa l'occupazione migliore della attività propria dello stesso locatore o di un suo figlio, ritengo che possa soddisfare la valutazione complessiva ed obiettiva che esercita il Ministero del turismo e dello spettacolo al fine di dare il nulla osta necessario al particolare scopo.

Queste sono le sommesse considerazioni che il vostro relatore ha avuto l'onore di esporre, preoccupato però della necessità della urgente approvazione del disegno di legge in esame, in considerazione della prossima scadenza del 31 dicembre corrente della precedente proroga. Il relatore pertanto richiama la vigile attenzione della Commissione sulla necessità dell'approvazione quanto mai sollecita delle norme in oggetto.

Z A N N I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la 9^a Commissione di cui faccio parte mi ha incaricato di comunicare oralmente il proprio parere sui tre disegni di legge, con particolare riferimento al disegno di legge n. 1977 che è già stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1966.

La 9^a Commissione a maggioranza ha espresso parere favorevole; tuttavia ha ritenuto di dover auspicare ancora una volta che il sistema delle proroghe abbia finalmente a cessare. Essa si è inoltre particolarmente soffermata sul secondo comma dell'articolo 2, là dove stabilisce che « la capacità professionale di cui all'articolo 6 della predetta legge deve essere accertata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore, o dal figlio, che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera ». La 9^a Commissione, pur non entrando nel merito della disposizione, si permette di far rilevare che la stessa è quanto meno incerta, stante la difficoltà da parte di un Ministero di determinare la capacità professionale per la gestione di un albergo. Tutti noi sappiamo — specialmente chi proviene da zone turistiche — che gli esercizi alberghieri vengono impiantati e diretti senza che gli interessati abbiano mai ricevuto una « paten-

te di capacità »; nè nella fattispecie è precisato in base a quali requisiti il Ministero del turismo e dello spettacolo dovrà rilasciare siffatta « patente », tanto più che ci si riferisce ad una attività che deve ancora avere inizio.

Nello stesso secondo comma dell'articolo 2 è fatto richiamo alla « precedente attività svolta dal locatore o dal figlio », escludendo quindi la moglie, mentre si sa che molto spesso le aziende alberghiere sono gestite e ottimamente dirette da elementi femminili, quasi sempre mogli di albergatori.

Pur manifestando delle perplessità sui punti che ho brevemente illustrato, la 9^a Commissione, come ho già detto, ha espresso a maggioranza parere favorevole con l'augurio che quello in discussione sia l'ultimo provvedimento di proroga e con l'auspicio che la Commissione speciale istituita presso la Camera dei deputati concluda nel più breve tempo possibile i suoi lavori sulla disciplina organica delle locazioni in modo che il Parlamento possa adottare le decisioni più opportune. La 9^a Commissione ritiene che sia giunto ormai il momento di regolamentare definitivamente una materia così delicata, onde evitare il protrarsi di una situazione di precarietà.

M A R I S . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Da tre anni a questa parte puntualmente ogni sei mesi dovendo concedere una proroga alle leggi in vigore in materia di rapporti locatizi ne concediamo una ogni volta brevissima. A me sembra che l'avarizia dimostrata in tali occasioni riveli uno stato d'animo preconcepito: lo stato d'animo che è stato manifestato poco fa dal senatore Zannini latore di un parere non tecnico e non pertinente della 9^a Commissione, la quale auspica che vengano a cessare al più presto i rapporti vincolistici in atto in tema di locazioni.

Noi conosciamo bene le ragioni addotte per chiedere la cessazione della vigente legislazione vincolistica: si afferma che essa rappresenta una remora per lo sviluppo dell'edilizia e sulla base di questa verità non dimostrata, affermata a parole e smentita

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

dall'esperienza di tanti anni, si continua a rifiutare un esame approfondito della materia per disciplinarla ed ordinarla in base a moderni e più giusti criteri sociali. Ci si comporta come se fossero in conflitto interessi di ugual valore e si trattasse di accontentare o non scontentare salomonicamente gli uni e gli altri interessati. Non è così, ed io mi chiedo come sia ancora possibile, giunti fortunatamente agli anni sessanta e nell'anno di grazia 1966, non considerare la casa e il diritto all'abitazione rispettivamente come un bene e un diritto sociali. Non ci si può preoccupare solo dei problemi dell'edilizia privata, ma si deve soprattutto avere presente la condizione umana ed il dovere di creare le condizioni per elevarla. Se il 31 dicembre 1966 ci trovassimo privi di una legge di proroga e scadessero tutti i rapporti locatizi, sarebbe un dramma non soltanto per coloro che occupano appartamenti il cui fitto è stato prorogato dal lontano 1947 ad oggi ma anche per gli affittuari di abitazioni occupate negli anni 1961, 1962, 1963. Riprenderebbe vigore, nelle mani del padrone di casa (che considero non come un uomo portatore di violenza e di malanimo, ma come un'astrazione economica con le sue leggi), l'arma sostanzialmente ricattatrice della disdetta per finita locazione, che ha la medesima funzione del licenziamento nei rapporti di lavoro.

Sappiamo tutti che condizione di libertà del lavoratore nella nostra società è quella di non aver paura di essere licenziato, giacchè il licenziamento rappresenta per il padrone lo strumento per allontanare un operaio non gradito per qualsiasi ragione e non già per sostituirlo con un altro che sia meno « costoso ». L'arma del licenziamento consente al padrone di realizzare un certo tipo di rapporto, condizionato dall'oggettiva superiorità che egli gode rispetto al lavoratore. La medesima cosa avviene nel rapporto fra l'inquilino e il locatore; la possibilità da parte di quest'ultimo di notificare la disdetta per finita locazione e di procedere allo sfratto rende questo rapporto arbitrario ed iniquo nella nostra società.

Ecco perchè mi ribello al metodo finora usato degli interventi col contagocce. Per-

chè concedere soltanto pochi mesi di proroga? In attesa di che cosa? Forse della legge di sblocco che dovrebbe varare l'altro ramo del Parlamento? Onorevoli colleghi, sappiamo tutti che alla Camera dei deputati non sono stati esaminati a fondo tutti gli elementi del rapporto locatizio; sappiamo tutti che sulla norma che dovrebbe introdurre il concetto della disdetta soltanto per giusta causa non è stato raggiunto un accordo fra tutti i gruppi politici, come pure non è stata trovata un'intesa sulla disposizione che stabilisce la durata minima del rapporto locatizio; sappiamo anche che non è stato concordato il parametro per stabilire l'equo canone.

Se, dunque, tutto questo non è avvenuto, se non sono state concordate le norme indispensabili ai fini della trasformazione dell'attuale disciplina semi-feudale dei contratti di locazione, perchè dovremmo porre un limite all'attività legislativa in corso nell'altro ramo del Parlamento e costringere la Commissione speciale a concludere i suoi lavori entro sei mesi? Solo per poter avviare il 30 giugno 1967 lo sblocco completo dei fitti? Nell'interesse di chi dovremmo fare tutto ciò? Per una ripresa edilizia che ha dimostrato di non avere nessun rapporto con le leggi in vigore?

V E R O N E S I . Dimostratelo se ne siete capaci!

T O M A S S I N I . Voi lo sostenete, quindi la prova spetta a voi!

M A R I S . La dimostrazione deve essere evidentemente data, anche perchè non siamo in sede giurisdizionale e l'onere della prova non può essere categoricamente posto a carico di una sola parte. La nostra è sede politica e noi che poniamo un'eccezione non vogliamo sottrarci al dovere di dimostrarne il fondamento. Questo è dimostrato dal fatto che in grandi città, là dove il rapporto locatizio è più tormentato, si è continuato a costruire nonostante tutt' i vincoli e si contano a migliaia gli appartamenti sfitti. La verità è che si costruiscono abitazioni destinate ad una certa categoria

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

di consumatori, ai possessori dei più alti redditi; si costruiva, in altri termini, per scremare il risparmio che nel corso degli anni si andava formando in rapporto allo sviluppo industriale del Paese. Ma una edilizia che risponda veramente al livello medio della capacità finanziaria di tutti i membri della nostra società non potrà mai essere affidata all'iniziativa privata, giacchè questa opererà soltanto nel settore dove vi saranno margini di risparmio che possano essere lucrosamente scremati, per cui non interesserà la quasi totalità dei lavoratori. Per costoro dovrà intervenire l'investimento pubblico, nell'ambito del piano quinquennale o di scelte prioritarie o mediante l'intervento dei comuni; in ogni caso sarà soltanto l'intervento pubblico che potrà realizzare il bene, al quale tutti anelano, di una casa il cui costo sia finanziariamente sopportabile e risolvere il problema di una sana e decorosa edilizia, popolare soltanto nel senso che sovvenga alle necessità di tutti indistintamente i lavoratori del paese.

Ecco perchè ritengo che non ci si debba limitare a concedere una proroga di soli sei mesi, che assume da un lato un aspetto caritativo e dall'altro un valore di pressione sul potere legislativo il quale, costretto dalla brevità del termine, dovrà e potrà concludere i lavori della Commissione speciale della Camera solo nel senso voluto da coloro che hanno in mano, per così dire, l'asta con il pungolo. Comunque si osservi il problema — o con gli occhi della parte marxista, cioè dividendo la società umana in categorie economiche e ponendo fra di esse determinati rapporti, oppure con gli occhi con cui lo ha guardato il senatore Berlingieri che ha richiamato concetti attinenti alla visione che ha dell'uomo e della condizione umana la coscienza cattolica — la sua gravità dovrebbe renderci uniti e decisi a rifiutare una siffatta impostazione. Se una proroga deve esserci, occorre che abbia un senso: sia cioè portata fino al 31 dicembre 1967.

Sull'articolo 1 del disegno di legge desidero osservare che al limite già ristretto del 30 giugno 1967 si è voluto aggiungere, con un'opera di lima degna di miglior cau-

sa, un altro limite, cercando di trattenere, con una evidente contraddizione in termini, le scadenze consuetudinarie nell'ambito del secondo semestre dell'anno 1967. Per concludere, sono dell'avviso che il termine del 31 dicembre 1966 dovrebbe essere prorogato al 31 dicembre 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie *sic et simpliciter*.

Anche sull'articolo 2 nutro molta perplessità, soprattutto perchè mi pare non corretto introdurre, in una legge che ha contingenti finalità, norme interpretative quali sono indubbiamente quelle contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2.

P A F U N D I . Norme di precisazione più che di interpretazione . .

M A R I S . Quando si precisa, lo si fa al fine di dare una interpretazione! Evidentemente vi è stato qualche magistrato che ha ritenuto che enti pubblici possano essere considerati non soltanto lo Stato, le regioni, le province e i comuni, ma anche altri enti.

A J R O L D I . Certo, e ce ne sono molti!

M A R I S . Perchè dunque noi dobbiamo fornire una interpretazione limitativa? Può darsi che i magistrati abbiano ben giudicato ritenendo ad esempio che un determinato ente comunale debba essere considerato ente pubblico e come tale possa essere ammesso a far valere i diritti di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 191, facendo cessare la proroga o il vincolo alberghiero per determinati immobili. Senza dubbio la materia lascia adito a molta perplessità, per cui mi sembra non corretto che nel provvedimento in esame, le cui finalità sono precise, si stabiliscano norme interpretative ad esso completamente estranee e di cui ignoriamo la ragione, la necessità e l'opportunità.

Un'ultima considerazione: la nostra Commissione in una recente riunione ha preso in esame, in sede consultiva, il disegno di legge n. 1933, riferentesi al decreto-legge 18 novembre 1966 recante provvidenze per

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

le persone e le imprese aventi sede nelle zone colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno scorso. L'articolo 47 del citato decreto-legge — ormai approvato dal Senato — prevedeva la proroga al 31 dicembre 1968 dei rapporti locatizi solo per le aziende industriali. La nostra Commissione nel parere approvato all'unanimità dai presenti alla riunione, propose alla Commissione finanze e tesoro di estendere tale proroga a tutte le locazioni, considerato che i danni erano stati risentiti da tutta l'economia delle zone colpite, dagli industriali come dagli artigiani, dagli operai come dagli agricoltori, dai professionisti e dagli impiegati, da tutti i cittadini insomma, anche da coloro che non avevano la ventura di possedere un'impresa industriale. Tale proposta non fu accolta dalla Commissione finanze e tesoro anzitutto per una ragione sistematica, perchè — si obiettò — l'articolo 47 chiudeva un capo del decreto-legge riguardante le aziende e le imprese industriali e secondariamente perchè in tema di proroga generale delle locazioni si attendeva l'invio da parte della Camera dei deputati del disegno di legge oggi in esame, per cui sarebbe stato pertanto opportuno rinviare a quella sede anche l'esame dei rapporti locatizi delle persone fisiche colpite dalla calamità.

Per queste ragioni ritengo che sia giunto il momento di presentare e presento, insieme con i senatori Tomassini, Morvidi, Gramegna e Kuntze, il seguente emendamento aggiuntivo: « I rapporti locatizi in corso alla data del 4 novembre 1966, relativi ad abitazioni occupate da cittadini colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono prorogati al 31 dicembre 1968 o alle successive scadenze consuetudinarie ». Questo emendamento riproduce ed estende alle persone fisiche la medesima norma contenuta nell'articolo 47 del decreto-legge, della cui conversione si tratta nel disegno di legge n. 1933.

V E R O N E S I . Onorevole Presidente, debbo dire che il principio democratico di ascoltare gli oppositori è validissimo perchè se in me esisteva ancora qualche pos-

sibilità di dubbio, dopo aver ascoltato le giustificazioni addotte dal senatore Maris a sostegno della sua tesi essa è completamente scomparsa. Di conseguenza propongo un punto di vista nettamente contrario a quello di una ulteriore proroga, peraltro già espresso da parte liberale anche alla Camera dei deputati.

Desidero sommariamente ricordare le ragioni addotte nella presentazione dei troppi disegni di legge in materia di proroga dei contratti di locazione. Si legge nella relazione al disegno di legge n. 3600 di iniziativa del deputato De Pasquale che la proroga è chiesta stante l'impossibilità di giungere entro il 31 dicembre, data di scadenza del regime vincolistico, alla conclusione dei lavori della Commissione speciale all'uopo istituita presso l'altro ramo del Parlamento. Anche nel provvedimento n. 3610 di iniziativa dei deputati Cucchi ed altri si fa riferimento alla complessità della materia e alla necessità di meditare in modo approfondito sulle decisioni da adottarsi per le ovvie considerazioni di ordine tecnico e politico, oltre alle conseguenze derivanti dal recente dramma delle alluvioni. Anche nel disegno di legge n. 3616, attualmente al nostro esame con il n. 1977 del Senato, si pone in risalto l'assoluta necessità di porre fine alla disciplina transitoria, facendosi quindi riferimento alle alluvioni dell'autunno; in sede di discussione nell'altro ramo del Parlamento, le ragioni addotte si basarono sul fatto che vi era la ragionevole previsione di non poter concludere entro la fine del 1966 l'iter legislativo del disegno di legge n. 3129-bis all'esame della Commissione speciale in sede referente.

Nella relazione al disegno di legge presentato al Senato dai senatori Maris ed altri con il numero 1921 — relazione certamente più cauta della paradossale esposizione testè fatta dal senatore Maris — si ponevano taluni interrogativi tra i quali il seguente veramente sintomatico: « È veramente venuto il tempo in cui la disponibilità di alloggi ed il loro costo è tale da rendere superfluo qualunque intervento? ». Nel disegno di legge n. 1923, infine, di iniziativa dei senatori Roda ed altri si soste-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

neva la necessità « che il blocco degli affitti venga prorogato a tutto il 31 dicembre 1967, affinché il disastro di una intera nazione non si risolva in benefici per una ristretta categoria ».

Ora, se pure ritengo che possa e debba essere presa in considerazione la condizione di coloro che sono rimasti danneggiati dalle recenti tragiche alluvioni, a me sembra che sia giunta l'ora di porre fine ad una situazione psicologica realmente negativa per lo sviluppo edilizio. È stata fatta da parte del senatore Maris una disquisizione teorica per analogia fra il licenziamento e la disdetta. Il concetto è talmente assurdo che non meriterebbe alcuna considerazione, giacché la risultanza cui si arriverebbe con l'applicazione di una siffatta teoria sarebbe quella della sclerotizzazione, delle situazioni praticamente contrarie ad ogni principio del vivere umano e civile. Qualcuno ha evidenziato che vi sono nel Paese molti appartamenti sfitti: nessuno intende contestare tale realtà, ma è pur vero che le imprese costruttrici si trovano oggi ad avere invenduto un certo numero di abitazioni proprio per le conseguenze di natura vincolistica.

Nè posso concordare in linea generale con la critica rivolta all'edilizia privata di aver costruito appartamenti in base ad una previsione superiore alla reale capacità economica delle masse lavoratrici: considerando il giusto auspicio di un sempre maggiore acceleramento nel tenore di vita dei piccoli e medi ceti dal 1945 ad oggi, noi ci accorgeremo dell'utilità di quelle certe ragionevoli previsioni.

Per queste ragioni credo sia necessario che la Commissione manifesti il suo auspicio che si addivenga al più presto, e comunque prima del 30 giugno 1967, ad una equa regolamentazione legislativa delle locazioni urbane, che elimini lo stato di precarietà e di incertezza che da troppi anni danneggia l'importante settore.

Desidero infine ricordare che sono sempre rimaste nel vuoto le assicurazioni più volte forniteci dal Governo per bocca di vari Ministri, in risposta a molte nostre interrogazioni. Noi auspichiamo che se oggi

l'onorevole Sottosegretario vorrà fornirci una nuova assicurazione, essa abbia quel minimo di concretezza che è necessaria per il rispetto che si deve al potere esecutivo. Formulo infine la viva speranza che al 30 giugno 1967 si abbia l'auspicato raggruppamento di tutte le scadenze locative, indispensabile ai fini della certezza del diritto da noi sempre vivamente invocata.

M O N N I . La contingenza ci obbliga, secondo le conclusioni dell'onorevole relatore alle quali aderisco in pieno, ad approvare il provvedimento, considerato che fra dieci giorni verrà a scadere la proroga del blocco degli affitti disposta con le leggi nn. 1394 e 1395 e n. 453.

L'argomento, però, coinvolge l'esame di un principio di natura giuridico-costituzionale del quale ho avuto occasione di parlare più volte nel passato. Non mi meraviglio che il senatore Maris sostenga una tesi perfettamente coerente con i principi ai quali egli ispira la sua azione, anche se essa non mi trova consenziente giacché non si deve dimenticare che il blocco dei fitti fu stabilito per ragioni di carattere eccezionale, in un momento di grande confusione. Come sempre succede nel nostro Paese, però, tale situazione da provvisoria è divenuta quasi definitiva, al punto da consentire al senatore Maris di dire che è giunta l'ora di stabilire delle norme che blocchino la libertà di contrattazione al proprietario di abitazioni. Su tale punto non sono d'accordo, soprattutto perchè considero ingiusta nei confronti di una parte dei cittadini una norma siffatta. Io sono sempre pronto alla difesa dei meno abbienti che meritano, a mio giudizio, maggiore protezione, ma ritengo inaccettabile il principio sostenuto dal senatore Maris giacché è proprio lo Stato, al quale la parte politica del collega vorrebbe affidare certe iniziative e direzioni di comando, il più esoso dei padroni. La riprova l'abbiamo ogni giorno e come esempio potrei addurre una fattura recapitatami proprio questa mattina dall'ENEL in cui mi si ingiunge di pagare 8.853 lire per il consumo mensile di 6 kwh di energia per un piccolo impianto elettrico da me incautamente

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

allestito in una proprietà di mia moglie. Onorevoli colleghi, questo è lo Stato-padrone! E pochi giorni or sono ho sentito il Presidente del Consiglio lodare i dirigenti dell'ENEL per l'attività svolta, quegli stessi dirigenti che come prima cosa dal momento della nazionalizzazione si sono preoccupati di raddoppiarsi gli stipendi, rendendo così enormemente costosa la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica.

Lo Stato, dunque, deve intervenire nel settore delle locazioni, ma lo deve fare per impedire le ingiustizie e gli abusi che purtroppo talvolta si verificano. Non è vero, però, che tutti i proprietari di casa siano esosi, nè si deve dimenticare che accanto ai grandi proprietari vi sono coloro per i quali l'appartamento rappresenta l'unica fonte di reddito, la destinazione di tutti i propri risparmi.

Ritengo pertanto che non possiamo non condividere la raccomandazione della 9^a Commissione di dare finalmente alla materia locatizia una regolamentazione più rispondente alle norme di natura giuridico-costituzionale, pur tenendo presente l'esigenza di evitare eventuali abusi; come pure condivido pienamente le conclusioni del senatore Berlingieri.

È tempo ormai che lo Stato e il Parlamento si preoccupino seriamente dell'argomento, ma nella situazione contingente non possiamo non approvare il disegno di legge in esame tanto più che si tratta di un rimedio di natura eccezionale e provvisoria: avremo poi occasione di dilungarci sulla materia per una disciplina più giusta ed organica.

P I N N A . Non v'è dubbio che per la ristrettezza dei termini entro i quali la nostra Commissione è chiamata a deliberare su una materia di tanta importanza, dovremo necessariamente approvare il disegno di legge in esame. D'altra parte non concordo con la richiesta del senatore Maris di disporre la proroga fino al 31 dicembre 1967 perchè ritengo che più tempo daremo alla Commissione speciale istituita presso l'altro ramo del Parlamento per la disciplina delle locazioni degli immobili urbani e più sarà dilazionata la soluzione di un proble-

ma che riveste carattere di urgenza. A mio giudizio sei mesi sono più che sufficienti per rivedere l'intera materia.

Passando ad esaminare più specificatamente le singole norme del disegno di legge debbo manifestare talune perplessità in merito agli articoli 2 e 3.

Sull'articolo 2 condivido i dubbi appalesati dal senatore Berlingieri circa l'individuazione e la limitazione degli Enti pubblici. A me sembra, però, che la causa di tali dubbi debba farsi risalire alla dizione non perfettamente ortodossa che si è voluto usare. Probabilmente l'altro ramo del Parlamento ha inteso dire che ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono considerati Enti pubblici soltanto lo Stato, le provincie, le regioni e i comuni; non già per affermare in assoluto una limitazione del concetto di Ente pubblico. Ritengo pertanto che, onde evitare il rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati, possa essere sufficiente la chiarificazione attraverso i verbali della seduta.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 2, mi pare del tutto pleonastico stabilire che le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica, giacchè su tale punto mi sembra che non possano sorgere dubbi di sorta.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. L'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, faceva riferimento al locatore in generale, potendo quindi trattarsi anche di un ente o società che intendesse gestire personalmente l'azienda alberghiera. Il secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento in esame intende invece limitare l'applicazione delle disposizioni alle persone fisiche.

P I N N A . Come pure mi pare pleonastico, sempre nel secondo comma dell'articolo 2, il riferimento al locatore o al figlio, entrambi richiamati dall'articolo 6 della predetta legge n. 191. Sarebbe stato invece auspicabile riferirsi alla « precedente attività svolta dal locatore o dai suoi familiari », estendendo così la portata della nor-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

ma. Mi rendo conto, però, che una tale modifica rischierebbe di non permettere l'approvazione del provvedimento prima del prossimo 31 dicembre.

Per quanto riguarda l'articolo 3, che stabilisce che « le disposizioni della presente legge hanno efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data della sua entrata in vigore », mi domando come ci si comporterà nell'ipotesi che il contratto sia stato dichiarato giudizialmente risolto.

B E R L I N G I E R I, *relatore*. La precedente legge di proroga usava la medesima formulazione in ordine ai contratti ancora in esecuzione: se il conduttore perseguito da sfratto non abbia ancora abbandonato l'immobile, si intende che la proroga avrà efficacia anche nei suoi confronti.

P I N N A. In ogni caso sarebbe stato opportuno usare la dizione: « per i contratti ancora in corso » anziché l'altra: « ancora in esecuzione ».

Poche osservazioni, infine, sull'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Maris, sul quale sostanzialmente concordo. Effettivamente bisognerebbe estendere la proroga fino al 31 dicembre 1968 dei rapporti locatizi relativi ad abitazioni occupate da cittadini alluvionati, anche se essi non siano titolari di imprese industriali. Mi rendo conto, però, che una tale modifica comporterebbe un ritardo nell'approvazione del disegno di legge; invito pertanto il senatore Maris a tradurre il suo emendamento in un provvedimento a se stante: entro il 30 giugno 1967, data di scadenza della nuova proroga, il Parlamento avrà tutto il tempo di esaminarlo ed approvarlo. Se il senatore Maris accetterà tale invito, assicuro fin d'ora il mio assenso alla sua iniziativa.

K U N T Z E. Non intendo tornare sulle enunciazioni di principio fatte dal collega senatore Maris che mi trovano pienamente consenziente e che potranno trovare collocazione quando discuteremo sulla riforma generale dei rapporti di locazione. Mi limiterò pertanto a poche considerazioni sul testo del disegno di legge.

Anzitutto intendo premettere che non sono d'accordo con quei colleghi che, per ragioni di ristrettezza di tempo, ritengono che non si possano apportare modificazioni di sorta: la giustificazione non può essere accettata. Desidero poi deplorare — e non è la prima volta — questa specie di consuetudine di porre uno dei due rami del Parlamento — e credo di non sbagliare nel dire che è quasi sempre il Senato — di fronte a una sorta di fatto compiuto per cui noi dovremmo fare discussioni più o meno accademiche per poi approvare quanto ci viene propinato dalla Camera dei deputati. Poichè oggi è il 20 dicembre e l'altro ramo del Parlamento non chiuderà i suoi lavori prima del 22, sono dell'avviso che eventuali nostre modificazioni potranno essere approvate prima dell'inizio delle ferie natalizie; se poi esse non dovessero essere accolte, vorrà dire che verremo riconvocati durante le ferie stesse. Io sono del parere che la prassi ormai instauratasi di riconoscere le manchevolezze dei provvedimenti ma di doverli ugualmente approvare per la ristrettezza del tempo a disposizione, deve avere termine: su questo punto mi lusingo di avere il consenso di tutti i colleghi.

Desidero poi ricordare — e non già per sfoggiare vanto di preveggenza — che in occasione della discussione del precedente provvedimento di proroga noi sostenemmo l'opportunità che essa fosse di un anno. Allora ci fu obiettato che il nostro pessimismo era ingiustificato e che certamente la speciale Commissione della Camera dei deputati avrebbe concluso i suoi lavori entro la fine del corrente anno. Siamo stati invece facili profeti nel dire che sei mesi non sarebbero stati sufficienti: per tale ragione ci permettiamo di insistere affinché il termine sia ora portato al 31 dicembre 1967, ad evitare che verso la fine di giugno, alle soglie delle ferie estive, dobbiamo essere costretti a discutere un nuovo provvedimento di proroga semestrale.

Concordo con quanti hanno manifestato l'auspicio che la Commissione speciale possa al più presto ultimare i suoi lavori e presentare al Parlamento un disegno di legge organico sulla riforma delle locazioni degli

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

immobili urbani; non mi è difficile prevedere, tuttavia, che data la complessità della materia e i molti rilevanti interessi in contrasto — dei quali abbiamo avuto un'eco in questa aula —, quella legge non potrà essere varata con rapidità e soprattutto con leggerezza. Mentre si discute delle sorti dell'edilizia, le cause della cui crisi sono individuate in maniera discordante dalle varie parti politiche, dobbiamo purtroppo rilevare una altra deficienza della nostra legislazione: non è stata ancora varata la legge urbanistica, anche se ci viene assicurato che in questi giorni essa dovrà essere approvata dal Consiglio dei ministri. Di simili assicurazioni ne abbiamo ricevute molte: valga per tutte l'esempio della n. 167, la famosa legge che avrebbe dovuto porre un limite alla speculazione privata in favore dell'edilizia popolare, e che è rimasta finora lettera morta o quasi anche per l'intervento della Corte costituzionale.

Un tale discorso ci porterebbe però troppo lontano; ho voluto accennarlo soltanto per ribadire il significato dell'intervento del senatore Maris allorchè parlava dello Stato non come Stato-padrone ma come Stato che deve preoccuparsi di assicurare a tutti i cittadini, anche a coloro che versano nelle più misere condizioni economiche, il bene sociale di una casa. Lo Stato può far ciò per mezzo degli strumenti legislativi di cui attualmente dispone e di quelli che dovrà attuare. È ora che nel nostro Paese, che si vanta di essere una nazione moderna e civile, venga finalmente a cessare la vergogna costituita da quelle casupole che si addensano alla periferia di tutte le grandi città, delle cosiddette *bidonvilles*.

Passando all'esame degli articoli, desidero anzitutto evidenziare le lacune insite nel primo comma dell'articolo 1, là dove si riferisce alle successive scadenze consuetudinarie che a mio giudizio dovrebbero essere considerate secondo lo stesso metro usato nei precedenti provvedimenti di proroga. La dizione adottata dal disegno di legge è pericolosa, potendosi prestare a interpretazioni davvero molto gravi. Pensate, onorevoli colleghi, a rapporti non scadenti nel secondo semestre del 1967: per essi potrà

il magistrato arbitrariamente fissare la scadenza al 31 dicembre del prossimo anno o, stando alla lettera della norma, dovrà attenersi a quella del 30 giugno 1967? Ne conseguirebbe quest'assurdo, che una locazione scadente il 25 dicembre 1967 sarà prorogata sino alla fine dell'anno e per un'altra scadente nel gennaio successivo dovrà essere adottato il termine del 30 giugno 1967! Noi potremo in questa sede manifestare tutti i chiarimenti possibili, potremo esprimere la nostra volontà di legislatori; ma l'esperienza ci insegna che il magistrato — ed io ritengo che in un certo senso sia anche giusto — quando si trova di fronte alla legge la considera come spersonalizzata e separata dagli autori, interpretandola per quello che essa effettivamente stabilisce. Per tale ragione ritengo necessaria una modifica all'articolo 1.

Circa l'articolo 2, non starò a ripetere le osservazioni fatte da altri colleghi. Desidero soltanto sottolineare che esso, così come è formulato, contiene una vera e propria norma di interpretazione con il pericolo che la sua portata possa essere estesa anche ai rapporti insorti in relazione ai precedenti provvedimenti di proroga.

Un'altra osservazione deve essere fatta sul secondo comma dello stesso articolo 2. Il riferimento alla « precedente attività svolta dal locatore o dal figlio » conduce all'assurdo di limitare la facoltà di accertamento da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, il che mi sembra in contrasto con lo spirito delle precedenti disposizioni. È chiaro, infatti, che il locatore che voglia indirizzare il proprio figlio all'attività alberghiera non potrà farlo se quest'ultimo non abbia in precedenza svolto la stessa attività, stante l'impossibilità di una valutazione da parte del citato Ministero.

Sono queste le ragioni, onorevole Presidente, che ci inducono a ritenere necessarie talune modifiche che potranno essere approvate in tempo utile anche dall'altro ramo del Parlamento. Se dessimo il nostro consenso al provvedimento nonostante le manchevolezze di carattere non solo formale ma anche sostanziale che ho evidenziato, dovremmo poi rimproverare a noi stessi di

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

non aver assolto sino in fondo il nostro dovere di legislatori.

A J R O L D I . In primo luogo è facile osservare che il disegno di legge risente dell'urgenza derivante dall'imminente scadenza del 31 dicembre prossimo. E ne risente, purtroppo, in tutti gli articoli, ad eccezione forse dell'articolo 4. È anche ovvio, e qui condivido l'opinione espressa dal senatore Kuntze, che non è questa la sede nella quale si possa discutere tutta la materia delle locazioni e l'eventuale riforma delle disposizioni di vincolo o di proroga, giacchè il provvedimento in esame è di natura squisitamente contingente.

Riallacciandomi però a quanto detto poc'anzi dal senatore Monni, desidero rilevare che non è possibile pensare ad una organizzazione del settore edilizio senza considerare che ad essa devono provvedere insieme gli enti pubblici, compreso lo Stato, e i privati. D'altra parte, per rimanere in argomento, è vero che in grandi città, come ad esempio nella metropoli lombarda, sono molti i cartelli indicanti appartamenti sfitti, ma è anche vero che essi ormai non riguardano più soltanto le zone centrali della città, ma tutti indiscriminatamente i settori, compresi anche gli stabili di abitazione economica. Nè si può omettere la considerazione, di carattere più generale, che gli enti pubblici con tutte le attuali procedure per giungere agli appalti, alle assegnazioni e infine alle costruzioni, finiscono per essere gravati di costi che superano notevolmente quelli dell'edilizia privata, di guisa che oggi i canoni di affitto richiesti da Enti pubblici — e mi riferisco in particolare alle amministrazioni comunali — sono inferiori soltanto di poco a quelli del mercato privato.

Senza contare che vi sono, ad esempio, istituti come quello delle case popolari, che fruiscono di una legislazione speciale che non tiene in alcun conto gli interessi legittimi di coloro che godono locali di loro proprietà: non valgono proroghe od altre regolamentazioni. Si tratta quindi di una materia che è troppo complessa per poter essere definita in questa sede. Tale materia,

a mio avviso, merita una più profonda elaborazione ed una regolamentazione che va certamente oltre quelli che sono i compiti istituzionali della Commissione che sta lavorando alla Camera dei deputati.

Siamo oggi di fronte alla necessità di prorogare per la terza volta il regime vincolistico proprio per il fatto che questi lavori non sono stati ultimati. In questa sede pertanto dobbiamo fare voti perchè nel giro di un semestre si arrivi alla presentazione di un disegno di legge che sia completo sotto ogni aspetto e che regoli nel suo complesso la materia dell'istituto delle locazioni degli immobili urbani. Credo comunque che non sia il caso di rimandare il testo all'altro ramo del Parlamento al fine di perfezionare il provvedimento che è stato formulato in modo non del tutto soddisfacente per ragioni di urgenza. Così quanto è disposto nella prima parte dell'articolo 1 lascia perplessi, anche in considerazione del fatto che nella precedente legislazione non si ponevano certe limitazioni. Lo stesso si può dire per l'articolo 2 che sotto il profilo della tecnica legislativa costituisce un « grave errore ». Infatti è chiaro che la legge 2 marzo 1963, n. 191, non si è mai sognata di limitare soltanto allo Stato, alle regioni, alle provincie ed ai comuni il beneficio della disponibilità degli immobili ai propri fini istituzionali. L'articolo lascia adito ad un notevole contrasto e comunque sarebbe stato opportuno formularlo nei seguenti termini: « Agli effetti della presente legge fruiscono dei benefici di cui all'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, soltanto lo Stato, le provincie, le regioni e i comuni ». Il secondo comma dell'articolo 2 è altrettanto inesatto e rischia di ingenerare confusione.

Come è stato esattamente ricordato dal relatore, il nulla-osta era già previsto dalla legge del 1963 nel senso che il Ministro del turismo e dello spettacolo doveva concederlo dopo il giudizio positivo sulla capacità professionale e sulla idoneità. Questa nuova dizione deve corrispondere a quella precedente, altrimenti si corre il rischio di attribuire al Ministro in parola un « qualche cosa » che non sia esclusivamente la « facoltà di rilascio del nulla-osta ».

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

Malgrado che il disegno di legge non sia formulato nel più felice dei modi esso è di così impellente urgenza che si rende indispensabile la sua approvazione nel testo predisposto dalla Camera dei deputati.

M I S A S I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho molto da dire dopo quanto ha dichiarato il senatore Ajroldi nel suo intervento. Concordo con le sue affermazioni che sono esatte sotto ogni punto di vista.

Vorrei ora rispondere alle critiche che sono state mosse dal senatore Veronesi, facendo osservare che il Governo ha già da diverso tempo presentato il disegno di legge relativo alla disciplina organica del settore. Tale provvedimento è in corso di esame presso la speciale Commissione della Camera dei deputati. I lavori sono in una fase abbastanza avanzata (articolo 2) e tutto lascia prevedere che la Commissione quanto prima sarà in grado di operare una scelta definitiva. Per la verità il Governo sperava che tale Commissione sarebbe riuscita a terminare i propri lavori entro il 31 dicembre. Resta chiaro comunque che solo il fatto che i lavori non sono ancora terminati ha reso necessario un nuovo provvedimento di proroga.

Per quanto riguarda la data del 30 giugno 1967 debbo dire che non è casuale dal momento che è anche la prima scadenza, prevista nel disegno di legge governativo, del primo scaglione. Infatti il disegno di legge tende ad un graduale « sblocco » attraverso tre scaglionamenti.

Mi dichiaro decisamente contrario alla estensione della proroga al 31 dicembre 1967 dal momento che il limite previsto dal disegno di legge all'esame è più che sufficiente a consentire la definizione di una disciplina organica del settore. Ricordo infatti che i lavori della Commissione speciale sono in una fase che, come ho già detto, fa prevedere che si giungerà quanto prima ad una conclusione positiva. D'altro canto rimandare ancora significherebbe, in un certo senso, rinunciare a questo sforzo comune inteso al superamento del regime della proroga e « imboccare » una strada che la maggior

parte ritiene non sia più giusto seguire. Poichè questi sono gli intendimenti e poichè i dubbi che sono stati affacciati nel corso di questa discussione non sono tali, a mio avviso, da rendere necessario il rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, credo sia mio dovere sollecitare una rapida approvazione del provvedimento così come è stato formulato dalla Commissione speciale per le locazioni di immobili urbani della Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1977 scelto come testo base, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967.

Fino alle date suddette continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, e di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395.

A questo articolo vi è l'emendamento che contiene la sostanza dei disegni di legge nn. 1921 e 1923, tendente a sostituire nel primo comma le parole: « prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967 » con le altre: « prorogato al 31 dicembre 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ».

M A G L I A N O. Dichiaro di aderire nel modo più completo a quanto ha dichiarato nel suo intervento il senatore Ajroldi e quindi voterò contro l'emendamento che propone un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1967. Faccio poi osservare al senatore Maris che egli, pur con tanta accurata e acuta critica, non ha potuto trovare altra soluzione al

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

problema se non chiedendo, come ha già fatto per tutta la presente legislatura, continue e successive proroghe. Credo proprio di non poter condividere il suo modo di discutere o le sue motivazioni e, comunque, penso che sia necessario attendere la scadenza del 30 giugno per vedere se per quella data si avrà la tanto attesa disciplina organica del settore.

M O R V I D I . Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento che protrae alla fine del 1967 la proroga. Le ragioni del mio voto favorevole sono le stesse degli onorevoli Maris e Kuntze con in più un motivo di sistematica giuridica. Infatti sappiamo che proprio ultimamente è stata approvata una legge per la quale l'aumento del 10 per cento sull'imposta di successione e sulle donazioni è esteso a tutto il 1967. Sembra quindi logico portare ad un anno la proroga anche nel settore delle locazioni. Ritengo necessario ed opportuno che per gli inquilini vi sia questa garanzia e questa tranquillità anche in considerazione di certe tragiche situazioni che ancora oggi perdurano.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Sempre al primo comma dell'articolo 1 è stato presentato dal senatore Kuntze un emendamento tendente a sopprimere le parole: « ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967 ».

K U N T Z E . Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario ed i chiarimenti che egli ha fornito, ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Gli Enti pubblici previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono sol-

tanto lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, si applicano solo nel caso che il locatore sia persona fisica. La capacità professionale di cui all'articolo 6 della predetta legge deve essere accertata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alla precedente attività svolta dal locatore, o dal figlio, che dovrà gestire direttamente l'azienda alberghiera.

(È approvato).

Vi è poi un emendamento presentato dai senatori Maris, Tomassini, Morvidi, Gramegna e Kuntze tendente ad aggiungere il seguente articolo 2-bis:

« I rapporti locatizi in corso alla data del 4 novembre 1966, relativi ad abitazioni occupate da cittadini colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono prorogati al 31 dicembre 1968 od alle successive scadenze consuetudinarie ».

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono contrario a questo emendamento per le ragioni già dette.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Maris ed altri.

(Non è approvato).

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

V E R O N E S I . Dichiaro che voterò contro il provvedimento. Auspico invece che si addivenga al più presto e comunque prima del 30 giugno 1967 ad un'equa regolamentazione legislativa delle locazioni, eliminando così lo stato di precarietà e di incertezza che da troppi anni danneggia questo importante settore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 1977 nel suo complesso.

(È approvato).

Il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1921 e 1923 è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (1884)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (1884).

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R O L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il mese di settembre 1967, una volta espletato il concorso a 110 posti di dattilografo giudiziario ed una volta assunti in servizio i vincitori di esso, scadrà la facoltà dei cancellieri dirigenti di utilizzare l'opera dei dattilografi non di ruolo per il servizio di copia degli atti giudiziari, facoltà che è appunto prevista dall'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del 1924.

Si deve considerare che il personale attualmente in servizio è in numero di 2.060 dattilografi di ruolo e di 306 dattilografi non di ruolo (con l'esperimento del concorso di cui sopra nel mese di settembre si copriranno nell'organico altri 132 posti). Queste unità non sono assolutamente sufficienti per far fronte alle effettive esigenze degli uffici giudiziari e alle pressanti richieste di personale di dattilografia che provengono da tali uffici. Anche quando l'organico, che è di 2.400 posti, sarà aumentato di 98 unità mediante le

nuove assunzioni che saranno effettuate nel prossimo mese di settembre, la situazione resterà difficile. Ma tale situazione potrà divenire addirittura insostenibile se, al momento dell'assunzione dei nuovi 132 dattilografi di ruolo, dovessero essere non più utilizzati i 306 non di ruolo per effetto dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1964, n. 1406. Si rende pertanto indispensabile il mantenimento in servizio, con opportune limitazioni, dei dattilografi non di ruolo, in attesa che vengano almeno parzialmente ricoperti i residui posti di organico e che possa essere portato a termine il piano che prevede per gli uffici giudiziari la dotazione di apparecchi per la riproduzione fotografica di documenti. A questo scopo i cancellieri dirigenti potranno continuare ad avvalersi dell'opera di dattilografi non di ruolo fermo restando il disposto di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, che vieta l'assunzione di nuove unità. Con il disegno di legge si stabilisce un sistema in base al quale il mantenimento in servizio dei dattilografi non di ruolo è collegato e subordinato alla graduale copertura dei posti riservati agli invalidi. A tal fine si prevede che, non appena ciascun posto sia stato definitivamente coperto con la nomina in ruolo di un invalido di guerra, deve cessare l'utilizzazione dell'opera di un dattilografo non di ruolo che presti servizio nell'ufficio in cui è destinato il nuovo assunto o, in mancanza, nell'ufficio giudiziario che, in relazione alle esigenze di servizio, sarà indicato dal Ministero di grazia e giustizia. Per evitare poi di protrarre troppo a lungo nel tempo la validità dell'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del 1924, ne è stata disposta l'abrogazione a decorrere dal 31 dicembre 1968. Da tale data infatti, nessun dattilografo non di ruolo potrà essere più utilizzato dagli uffici giudiziari. Va notato infine che dal disegno di legge in esame non deriva alcuna nuova spesa per il bilancio dello Stato, dal momento che il compenso per l'opera dei dattilografi non di ruolo, finchè si renderà necessaria, continuerà ad essere prelevato dai proventi di cancelleria prima del versamento all'Erario e della ri-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 39^a SEDUTA (20 dicembre 1966)

partizione fra i funzionari aventi diritto, nella misura prevista dall'articolo 3 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719.

Non mi resta quindi che sollecitare l'approvazione del disegno di legge al quale mi dichiaro favorevole.

M I S A S I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, 20 dicembre 1962, n. 1719, e 21 dicembre 1964, n. 1406, è sostituito dai seguenti:

« La facoltà concessa ai cancellieri dirigenti dall'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è limitata nel senso che per ogni dattilografo giudiziario assunto in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, ed entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia del relativo decreto di nomina in ruolo, dovrà cessare l'utilizzazione dell'opera di un dattilografo non di ruolo nello stesso ufficio o, in mancanza, nell'ufficio giudiziario che sarà indicato dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alle esigenze di servizio.

L'articolo 99 dell'Ordinamento sopra indicato è definitivamente abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1968 ».

M A R I S. Propongo una modifica formale al primo comma dell'articolo 1, nel sen-

so di spostare le parole « Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264 » alla fine del primo comma.

F E N O A L T E A. Propongo un emendamento inteso a sopprimere nell'ultimo comma dell'articolo 1 la parola « definitivamente ».

Come i colleghi hanno udito, il senatore Maris propone un emendamento formale inteso a posporre le parole « Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264 » alle parole « il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, 20 dicembre 1962, n. 1719 e 21 dicembre 1964, n. 1406, è sostituito dai seguenti: ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Vi è poi un emendamento presentato dal senatore Fenoaltea tendente a sopprimere nell'ultimo comma la parola « definitivamente ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti formali testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari